

OGGETTO: presa d'atto ordinanza Tribunale di Torre Annunziata sez. lavoro, n. 3396 del 25/9/2010 – FIORENZA Luigi contro A.S.L. NA 3 Sud nonché contro CICCONE Antonio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal Dirigente del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente;

PREMESSO che questa Azienda ha adottato le deliberazioni:

- n. 781 del 30/12/2009 ad oggetto "Accorpamento delle strutture centrali per l'attività della riabilitazione. Affidamento incarico di direzione.",
- n. 341 del 23/3/2010 ad oggetto "Presenza d'atto documento programmatico aziendale",
- n. 748 del 24/6/2010 ad oggetto "Presenza d'atto del piano di attività del Dipartimento della Riabilitazione con relativa assegnazione del personale".

CONSIDERATO che a seguito dell'adozione dei citati provvedimenti il dott. FIORENZA ha inoltrato al Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, ricorso cautelare proc. n. 6041/2010 ex art. 700 c.p.c., sia contro la A.S.L. NA 3Sud che contro il dott. CICCONE.

RILEVATO che a seguito del precitato ricorso il Tribunale di Torre Annunziata, sez. lavoro, ha emesso l'ordinanza n. 3396 del 25/9/2010 con cui provvede, in via provvisoria, nei termini che seguono: "*disapplica gli atti amministrativi presupposti – della cui illegittimità è detto in motivazione – e per l'effetto dichiara la nullità della revoca tacita del dr. Luigi Fiorenza dall'incarico di dirigente la struttura complessa centrale e strategica dell'assistenza riabilitativa insistente nel territorio dell'ex asl Napoli 5; ordina all'ASL convenuta di reintegrare il ricorrente nella su indicata posizione funzionale di dirigente oppure di adibirlo in una posizione funzionale con mansioni quanto meno equivalenti a quelle svolte in precedenza; condanna la Nuova ASLNA3 Sud al pagamento delle spese che liquida in €. 2.400,00 di cui €.1.300,00 per onorario, con attribuzione; compensa le spese del giudizio tra le parti.*"

RITENUTO di dover provvedere in merito;

propone

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

di PRENDERE ATTO

dell'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. lavoro n. 3396 del 25/9/2010, resa nel proc. ex art. 700 c.p.c. n. 6041/2010 FIORENZA Luigi contro A.S.L. NA 3Sud nonché contro CICCONE Antonio;



e per l'effetto

disapplicare le deliberazioni:

- (A) n. 781 del 30/12/2009 "Accorpamento delle strutture centrali per l'attività della riabilitazione. Affidamento incarico di direzione.",
- (B) n. 748 del 24/6/2010 ad oggetto "Presenza d'atto del piano di attività del Dipartimento della Riabilitazione con relativa assegnazione del personale", così come predisposto dal dott. CICCONE con determina dirigenziale n. 34/Riab. del 17/3/2010;

- **disapplicare**, in parte qua, la deliberazione n. 341 del 23/3/2010 ad oggetto "Presenza d'atto documento programmatico aziendale";
- **ripristinare**, con efficacia ex tunc, le due strutture complesse di riabilitazione già esistenti nelle confluite Aziende Sanitarie Locali NA4 e NA5;
- **reintegrare** il dott. Luigi FIORENZA nell'incarico di dirigente della struttura complessa centrale e strategica dell'assistenza riabilitativa insistente nel territorio della ex A.S.L. NA5;

di RENDERE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA la presente, stante l'urgenza di provvedere.

Il Dirigente incaricato
U.O. Trattamento Giuridico
(Dr. Rosa CUOMO)

Il Direttore Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane
(Avv. Massimo LAURI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla scorta della relazione del Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane, preso atto della dichiarazione di regolarità formale e sostanziale espressa

DELIBERA

di PRENDERE ATTO dell'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Lavoro n. 3396 del 25/9/2010, resa nel proc. ex art. 700 c.p.c. n. 6041/2010 instaurato dal dott. FIORENZA Luigi contro A.S.L. NA 3Sud nonché contro il dott. CICCONE Antonio,

e per l'effetto

- **disapplicare** le deliberazioni:
 - (A) n. 781 del 30/12/2009 "Accorpamento delle strutture centrali per l'attività della riabilitazione. Affidamento incarico di direzione.",
 - (B) n. 748 del 24/6/2010 ad oggetto "Presenza d'atto del piano di attività del Dipartimento della Riabilitazione con relativa assegnazione del personale", così come predisposto dal dott. CICCONE con determina dirigenziale n. 34/Riab. del 17/3/2010;
- **disapplicare**, in parte qua, la deliberazione n. 341 del 23/3/2010 ad oggetto "Presenza d'atto documento programmatico aziendale";
- **ripristinare**, con efficacia ex tunc, le due strutture complesse di riabilitazione già esistenti nelle confluite Aziende Sanitarie Locali NA4 e NA5;
- **reintegrare** il dott. Luigi FIORENZA nell'incarico di dirigente della struttura complessa centrale e strategica dell'assistenza riabilitativa insistente nel territorio della ex A.S.L. NA5;

di RENDERE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA la presente, stante l'urgenza di provvedere.

Atto non soggetto a controllo L.R. n. 32/94 art. 35.

Il Servizio G.R.U. proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

Il Commissario Straordinario
(Dott. Vittorio RUSSO)

Vittorio Russo

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA

resa nel proc.n.6041/2010 ex art.700 c.p.c. tra
FIORENZA LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola
Cuomo

CONTRO

NUOVA A.S.L. NAPOLI 3 SUD, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Chiara De Biase e Rosa Maria Siciliano;

NONCHE' CONTRO

CICCONE ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Romano

Il Giudice del lavoro dr.ssa Concetta Donadio,
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10.9.2010
e all'esito del deposito - concesso fino al 20.9.2010 -
di note autorizzate, sulle conclusioni come formulate
in atti:

per il ricorrente - previa eventuale disapplicazione
totale o parziale di tutti gli illegittimi atti
amministrativi (delibere n. 781 del 30.12.2009, n. 341
del 23.03.2010, n. 748 del 24 giugno 2010 del
commissario straordinario dell'asl Napoli 3 sud e di
tutti gli atti amministrativi ad esse allegati,
connessi e/o propedeutici e/o consequenziali) o di
quelli tra i suddetti reputati illegittimi, dichiarare
e/o accertare la nullità della revoca tacita
dall'incarico di dirigente la struttura complessa
centrale e strategica dell'assistenza riabilitativa
insistente nel territorio dell'ex asl Napoli 5 e, in
ogni caso, accertare il suo diritto a svolgere mansioni
corrispondenti a quelle in precedenza svolte senza
alcuna dequalificazione professionale concretizzata e

ANIA
D.
Stabia

appalesatasi in maniera evidente nel mese di luglio 2010; per l'effetto ordinare la reintegra del dr. Luigi Fiorenza nel ruolo di dirigente la struttura complessa di assistenza riabilitativa con le funzioni di cui al punto 4 del ricorso ed avente il limite territoriale dell'ex Asl Napoli 5 o comunque ordinare l'assegnazione del dr. Fiorenza a mansioni equivalenti a quelle effettivamente e ultimamente svolte e, nell'ipotesi in cui si reputasse valida l'istituzione della struttura dipartimentale dell'assistenza riabilitativa della nuova Asl Napoli 3 sud, ordinare alla p.a. convenuta di esperire la procedura selettiva prevista dalla legislazione nazionale e regionale, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 285 del 3.03.2010, al fine di stabilire chi debba essere il direttore della struttura dipartimentale, con ogni conseguenziale diritto retributivo, contributivo, di ricostruzione della carriera, stabilendo che, in caso di mancata reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o di assegnazione di mansioni ad esse equivalenti e fino all'effettiva reintegra o assegnazione delle stesse, la p.a. inadempiente dovrà corrispondere -anche ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.- al lavoratore la somma mensile di €. 1.833,19 pari alle differenze retributive dovute per l'incarico di dirigente di struttura complessa a decorrere dal mese di luglio 2010, oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze mensili al soddisfo;emettere, in ogni caso, ogni altro provvedimento cautelare idoneo a tutelare i diritti del ricorrente in attesa dell'esito del giudizio definitivo di merito, con la condanna della resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre spese forfetarie e accessori, del presente giudizio cautelare, con attribuzione all'avv. Nicola Cuomo,

et

re di Stabia



anticipatorio;

per le resistenti - rigettare l'istanza cautelare con ogni conseguenza di legge.

OSSERVA

Si ritiene opportuno premettere una breve illustrazione in ordine al curriculum del dirigente medico dr. Luigi Fiorenza, riconducibile tutto all'ambito della ex ASL NA5.

Con delibera n. 645 del 30.4.97 del direttore generale dell'Asl Napoli 5 (doc.2) il dott. Fiorenza riceveva l'incarico di dirigere il servizio centrale per la riabilitazione organizzato e strutturato in due aree con i relativi settori e sezioni (definito struttura complessa) e poi veniva riconfermato nell'incarico con le successive delibere n. 1831 del 21.12.98 (**doc.3**) e n. 783 del 16.5.00 (doc.4). Per migliorare la qualità delle prestazioni riabilitative a tutela della salute delle persone disabili, considerato un impegno prioritario dall'amministrazione regionale, e per ricondurre ad omogeneità organizzativa ed erogativa le varie strutture regionali del settore, l'assessorato alla sanità costituiva un "gruppo di lavoro", cui fu chiamato il ricorrente, per la predisposizione delle "linee guida regionali per le attività di riabilitazione" approvate poi con delibera di giunta n. 482 del 25.03.2004 (doc.7). Con delibera n. 563 del 2.8.2007 del direttore generale dell'Asl Napoli 5 (**doc.8**) il servizio centrale per la riabilitazione, in ottemperanza alle delibere di giunta regionale n. 1843/2005, n. 800/2006, n. 460/2007 e n. 517/2007, e alle citate "linee guida regionali per le attività di riabilitazione", veniva classificato come "organo della direzione strategica dell'Asl" al fine di svolgere funzioni più penetranti di stimolo, di coordinamento, di verifica e di controllo delle attività riabilitative





e protesiche nei vari distretti rispetto agli obiettivi strategici aziendali, monitorando l'attività delle strutture di riabilitazione ambulatoriali e/o a ciclo diurno e/o a ciclo continuo e di FKT nonché l'attività tecnico procedurale dei centri pubblici e accreditati insistenti sul territorio. E al dr. Fiorenza, "in possesso di adeguato curriculum professionale congruente con l'esigenze dell'azienda e positivamente valutato", veniva affidata la direzione del citato strategico servizio centrale fino al 31.12.2007, poi confermata a tempo indeterminato con successiva delibera n. 5 del 3.1.2008 del direttore generale dell'Asl Napoli 5 (doc.9)

Su tale posizione lavorativa vengono ad incidere gli atti della P.A. di cui si contesta la legittimità nel presente giudizio cautelare.

Venendo dunque alle fonti di diritto e agli atti organizzatori adottati dalla P.A. e ritenuti illegittimi, è opportuno precisare che con la legge regionale n. 16 del 28.11.2008, di razionalizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali e dei relativi distretti sanitari, e con le successive delibere di giunta regionale della Campania n. 504 e 505 del 20.03.2009 (doc.10-11), le ex Asl Napoli 4 di Pomigliano d'Arco e Asl Napoli 5 di Castellammare di Stabia sono state riunite nella Nuova Asl Napoli 3 Sud con sede in quest'ultima città, con il precipuo scopo di riqualificare e migliorare i servizi contenendone la spesa. Inoltre il commissario di governo per il piano di rientro dal disavanzo sanitario in Campania, con il decreto n. 7 del 30.09.2009 (doc.12) imponeva ai direttori generali delle nuove asl di adottare nuovi atti aziendali di previsione dei centri unici di responsabilità delle principali

cf



funzioni, quali la gestione contabile, la gestione del personale, il provveditorato e gli acquisti.

E siamo così giunti alla delibera n. 281 del 30.12.2009 (doc.13) - qui censurata per una molteplicità di motivi - con cui il commissario straordinario dell'Asl Napoli 3 Sud, prima ancora di avere predisposto e approvato l'atto aziendale necessario alla costituzione dei centri unici di responsabilità nei settori sopra indicati nonché alla definizione completa dell'assetto strutturale, organizzativo e funzionale dell'ente (secondo quanto osserva il ricorrente e rinviando all'uopo alla pag. 3 della delibera n. 285 del 3.3.2010 del comm.str.asl; doc.14), istituiva il dipartimento della riabilitazione, accorpando le due strutture complesse esistenti nelle due ex Asl Napoli 4 e 5, dirette rispettivamente dal dott. Ciccone Antonio e dal dott. Fiorenza Luigi, e affidando l'incarico provvisorio e temporaneo di direttore del dipartimento al primo, coadiuvato dal secondo, in attesa di una definitiva organizzazione dell'assistenza riabilitativa attraverso l'adozione del piano aziendale.

Successivamente sono intervenute le delibere n. 341 del 23.03.2010 (doc.16) e n. 748 del 24 giugno 2010, pure impugnate dal ricorrente (doc.17): con la delibera n. 341/2010 il commissario straordinario nell'approvare un documento programmatico aziendale ha deliberato "che per quanto riguarda i servizi centrali l'organizzazione esistente è quella risultante dagli accorpamenti finora effettuati e da quelli in via di realizzazione, come risulta dall'allegato documento programmatico, e che di conseguenza ogni atto organizzativo delle due ex Asl, per la parte relativa ai servizi accorpati o in via d'accorpamento, risulta non più vigente"; con la delibera n. 748/2010 il commissario straordinario ha

preso atto del "piano delle attività" (doc.17/a) e "dell'organizzazione del personale medico e amministrativo del dipartimento della riabilitazione" come predisposto dal dott. Antonio Ciccone con determina dirigenziale n. 34/Riab. del 17.03.2010 (doc.17/b), da cui si deduce con chiarezza, si osserva in ricorso, che il dott. Fiorenza è stato illegittimamente demansionato e confinato alla sola responsabilità dell'unità operativa semplice, cioè dell'unità operativa dell'assistenza riabilitativa del distretto n. 59, argomentando, in punto di diritto, che l'accorpamento delle strutture centrali ha portato all'illegittima loro soppressione (anziché alla loro aggregazione) pur non essendo stata ancora legittimamente realizzata la struttura dipartimentale che necessita del preventivo atto aziendale (cosa che si deduce anche dal deliberato) e pur non essendo stata compiuta, ai sensi del citato decreto commissariale governativo n. 7 del 30.9.2009 (doc.12 cit.), alcuna "procedura pubblica di valutazione dei curricula e dell'esperienza professionale degli attuali responsabili delle funzioni in via di accorpamento, in linea con quanto disposto in materia dalle disposizioni normative nazionali e regionali e dai vigenti Ccnl e decentrati" per la nomina del direttore dipartimentale. Questi i fatti nella loro successione logica e temporale, come prospettati in ricorso e rimasti privi di contestazione.

Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue in

DIRITTO

1a. Preliminarmente, muovendo dal requisito del periculum in mora, si evidenzia che la Nuova Asi Napoli 3 Sud ne contesta la sussistenza. La censura riguarda sia il ritardo nella proposizione dell'istanza

cautelare, "a quasi otto mesi di distanza dalla delibera n. 781 del 30.12.2009 con la quale il commissario straordinario dell'azienda accorpava le strutture della riabilitazione delle due ex Asl Napoli 4 e Asl Napoli 5, affidando al dott. Ciccone l'incarico provvisorio e temporaneo di direttore del dipartimento dell'Asl Napoli 3 sud"; sia la mancata allegazione e prova di fatti specifici, relativi al paventato danno alla professionalità, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze 14.02.2002 n. 6992 e 11.08.1998 n. 7905.

Osserva il giudicante che i suddetti rilievi non possono trovare ingresso, alla stregua delle condivisibili argomentazioni formulate nelle note autorizzate ritualmente depositate dalla difesa del ricorrente.

Invero, come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo (ai punti 8, 9, 10, 11, 12 e 13 - pagine 4/6)- e la circostanza non risulta contestata - dopo la creazione della struttura dipartimentale prevista dalla delibera n. 781 del 30.12.2009 la Nuova Asl Napoli 3 Sud non ha revocato al ricorrente l'incarico di dirigente la struttura complessa, con apposito atto amministrativo e alla stregua della procedura prevista dalla legge. D'altronde, secondo legge, dalla creazione della struttura dipartimentale non consegue la soppressione delle strutture complesse, ma piuttosto la loro aggregazione e il loro coordinamento; tant'è che, fino a quando poi non si è delineata la nuova struttura organizzativa dipartimentale, come di seguito si dirà, il ricorrente ha continuato a recarsi presso la sede centrale dell'asl e a svolgere le sue consuete funzioni di responsabile di struttura complessa.

Dunque appare coerente con la ricostruzione offerta in ricorso, in mancanza di contestazioni in punto di

IMPANIA

fatto, che soltanto alla fine del mese di luglio 2010 il ricorrente ha avuto la consapevolezza piena di essere stato privato del suo ruolo, a fronte del comportamento del dr. Ciccone, che di fatto operava senza coinvolgerlo in alcuna attività, quale unico responsabile del dipartimento, ignorando l'esistenza della struttura complessa dell'ex Asl Napoli 5 - quale parte integrante del dipartimento stesso - e ignorando, altresì, la funzione di coadiutore in precedenza assegnata al dr. Fiorenza.

Volendo, poi, avere riguardo ad atti e documenti, la consapevolezza del pregiudizio può ben farsi risalire al mese di giugno, secondo quanto sottolineato dalla difesa del ricorrente, quando il dr. Fiorenza è venuto a conoscenza del contenuto della delibera del commissario straordinario dell'asl n. 748 del 24 giugno 2010 (doc.17) contenente la determina dirigenziale n. 34/riab del 17.3.2010 del dr. Ciccone (doc.17/B).

Dalla lettura degli atti emerge con chiarezza la fondatezza della circostanza dedotta dal ricorrente, cioè di avere acquisito solo allora la certezza e la piena consapevolezza di essere stato dequalificato, in quanto confinato alla sola responsabilità dell'unità operativa semplice, cioè dell'unità operativa dell'assistenza riabilitativa del distretto n. 59 di Sant'Agnello; né può tacersi che quello stesso atto comporta la revoca implicita del dr. Fiorenza dall'incarico di struttura complessa - peraltro operata senza rispetto alcuno della procedura prevista dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, secondo quanto deduce il ricorrente.

In questi atti, per la prima volta, si prevede un'articolazione del dipartimento in tre istituende aree funzionali organizzative centrali, con la soppressione delle ex strutture centrali riabilitative



delle due ex asl Napoli 4 e 5 ed il conseguente aumento di strutture centrali complesse (tre anziché due); nell'atto di ricognizione del personale, predisposto dal dr. Ciccone, si rappresenta, invece, l'esistenza di una struttura dipartimentale, nel cui ambito non compare il dr. Fiorenza Luigi; si evidenzia, poi, da un lato, la mancanza di strutture complesse centrali e, dall'altro, una pluralità di unità operative distrettuali, in una delle quali, la n. 59 di Sant'Agnello, risulta inquadrato il ricorrente.

Alla luce di tali rilievi, avuto riguardo al breve lasso di tempo trascorso dalla conoscenza degli atti al deposito del ricorso, è di tutta evidenza la tempestività nella proposizione del rimedio d'urgenza.

1b. Quanto all'ulteriore profilo del lamentato danno alla professionalità del ricorrente, pure contestato dall'azienda, si osserva che tale danno deve ritenersi sussistente alla stregua dell'orientamento di quest'ufficio, peraltro aderente all'insegnamento della Suprema Corte.

Invero, proprio dalla lettura delle due sentenze della Cassazione (Cass.lav. 14.05.2002 n. 6992 e Cass.lav. 11.08.1998 n. 7905) richiamate nella memoria di parte resistente, emerge che non ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro in materia di dequalificazione comporta un danno; che non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale sicchè è onere del lavoratore che denunci il danno subito fornirne la prova in base alla regola generale dell'art. 2697 cod. civ.; che il danno allegato può essere provato anche in via presuntiva.

E tali principi, correttamente applicati al caso in esame, comportano una verifica positiva in ordine alla sussistenza del danno così come dedotto.



D'altra parte pure le ordinanze 11.04.2008 e 20.4.2010 di questo tribunale, richiamate dalla difesa dell'ASL come precedenti conferenti per il rigetto della domanda per mancanza del periculum in mora, contengono una motivazione che consente di ravvisare nella fattispecie in esame proprio quel profilo di danno che legittima l'azione cautelare. Si legge, infatti, che la privazione di un incarico assume rilevanza ai fini dell'esperibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. solo quando essa -per il connotato di tecnicità delle mansioni svolte in precedenza- cagioni un arresto dell'elevazione professionale e/o rapido depauperamento del bagaglio professionale o laddove, per posizione di preminenza nell'organizzazione aziendale, con poteri di gestione, di indirizzo, di controllo, esercitati in autonomia e con piena discrezionalità, la successiva sottoutilizzazione determini una perdita di esperienza ed un appannamento, difficilmente recuperabile, del bagaglio professionale.

Ebbene in entrambi i casi decisi da quest'ufficio - di cui uno da questo giudice - il ricorrente non aveva neanche allegato quali specifiche lesioni al suo bagaglio di conoscenze comportava il mancato espletamento delle mansioni reclamate né aveva specificamente descritto i contenuti di professionalità che potevano essere soggetti ad obsolescenza tali da richiedere un costante e particolare aggiornamento.

Nel caso in esame, invece, esistono precisi elementi idonei a provare, non solo presuntivamente ma anche con la documentazione prodotta in giudizio, i danni gravi e irreparabili lamentati dal ricorrente alla professionalità, anche sotto il profilo della perdita di chance.



CAMPANIA

Invero è documentale la prova che il dr. Fiorenza, quale dirigente la struttura complessa "servizio centrale per la riabilitazione dell'ex Asl Napoli 5", è stato nominato componente del "gruppo di lavoro", secondo quanto già detto in premessa; agli atti è prodotta altresì la delibera n. 563 del 2.8.2007 del direttore generale dell'Asl Napoli 5 (doc.8) con cui il servizio centrale per la riabilitazione veniva classificato come «organo della direzione strategica dell'Asl» e che proprio al dr. Fiorenza veniva affidata la direzione del suddetto strategico servizio centrale fino al 31.12.2007, poi confermata a tempo indeterminato con successiva delibera n. 5 del 3.1.2008 del direttore generale dell'Asl Napoli 5 (doc.9).

Così ricostruita la posizione lavorativa del ricorrente, non può dubitarsi che con la delibera commissariale n. 748 del 24 giugno 2010 (doc.17) e con la determina dirigenziale del dr. Ciccone n. 34/riab del 17.3.2010 (doc.17/b) ivi riportata - che gli affida la sola responsabilità dell'unità operativa semplice, cioè dell'unità operativa dell'assistenza riabilitativa del distretto n. 59 di Sant'Agnello, il dr. Fiorenza subisce un gravissimo danno alla immagine e al suo bagaglio professionale, solo che si consideri che, dalla posizione di massimo dirigente della riabilitazione nell'ex Asl Napoli 5, da cui dipendevano e dipendono le varie UU.OO.AA.RR. distrettuali- in cui peraltro erano e sono incardinati dirigenti medici e amministrativi che fino a ieri erano da lui diretti e coordinati - improvvisamente si è trovato confinato in una struttura semplice di valenza distrettuale, al di sotto di tutti i dirigenti inclusi nella struttura dipartimentale e dunque in una posizione di gran lunga inferiore a quella ricoperta nel servizio centrale



riabilitativo, divenuto poi organo strategico all'interno dell'organizzazione dell'azienda.

Invero è di tutta evidenza che le mansioni di responsabile della struttura semplice distrettuale rispetto a quelle di dirigente il servizio centrale di riabilitazione, come allegate in ricorso (pag. 28) sono di gran lunga meno rilevanti sotto diversi profili: per la minore complessità della struttura; per il minore grado di autonomia, di affidamento e gestione di budget, per l'inferiore consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite; per la minore importanza e delicatezza della funzione; per l'assenza dello svolgimento delle funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica delle attività distrettuali; per l'inferiore grado di competenza specialistico e professionale richiesto; per la mancanza di utilizzazione nell'ambito della struttura semplice di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda o ente; per la minore ampiezza del bacino di utenza; per l'assenza di valenza strategica della struttura semplice rispetto agli obiettivi aziendali.

Considerato, dunque, che i nuovi compiti sono qualitativamente e quantitativamente inferiori a quelli precedentemente svolti e tenuto conto, altresì, dell'elevato grado di specificità delle mansioni in precedenza disimpegnate e, nel contempo, della preclusione - senza tempo, non essendo stato indicato un termine finale alla nomina del dr.Ciccione - di ogni arricchimento professionale, ne consegue un inevitabile depauperamento delle capacità professionali già acquisite, che la giurisprudenza citata, anche di questo stesso giudicante, ritiene integri il lamentato danno alla professionalità. Nè può tacersi del danno irreparabile alle sue legittime aspirazioni future di






progressione in carriera, atteso che l'ente, nell'attribuire l'incarico definitivo di dirigente dipartimentale, non potrà non tenere conto delle posizioni apicali di dirigente le strutture complesse aggregate nel dipartimento, tra le quali - allo stato - non figura più il dr. Fiorenza.

Concludendo sul punto, alla stregua degli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, come portati all'attenzione del tribunale, alla natura della professionalità coinvolta, alla durata - sine die - del demansionamento, all'impossibilità di acquisire, per un periodo di tempo assolutamente incerto, un'esperienza professionale nella qualifica dirigenziale fin qui ricoperta, può ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora, in quanto il vulnus alla reputazione, la diminuzione del patrimonio professionale e la perdita di chances di carriera certamente non può essere rimediata se non attraverso un provvedimento d'urgenza.

2. Passando al profilo del fumus, si osserva che l'istanza cautelare appare fondata, sia pure nei limiti di una cognizione sommaria e con salvezza di un maggiore approfondimento nel giudizio di merito.

Invero risulta viziata la delibera n. 781 del 30.12.2009 (doc.13) con cui il commissario straordinario dell'Asl Napoli 3 Sud, prima ancora di avere predisposto e approvato l'atto aziendale necessario alla costituzione dei centri unici di responsabilità nei settori sopra indicati nonché alla definizione completa dell'assetto strutturale, organizzativo e funzionale dell'ente (cfr. pag. 3 della delibera n. 285 del 3.3.2010 del comm.str.asl; doc.14), istituiva il dipartimento della riabilitazione, accorpando le due strutture complesse esistenti nelle



due ex Asl Napoli 4 e 5, dirette rispettivamente dal dott. Ciccone Antonio e dal dott. Fiorenza Luigi, di fatto illegittimamente sopprimendole, e affidando l'incarico provvisorio e temporaneo di direttore del dipartimento al primo, coadiuvato dal secondo, in attesa di una definitiva organizzazione dell'assistenza riabilitativa attraverso l'adozione del piano aziendale, senza che in alcun modo possa rilevare la temporaneità dell'incarico conferito, non essendo stata compiuta, ai sensi del citato decreto commissariale governativo n. 7 del 30.9.2009 (doc.12 cit.), alcuna "procedura pubblica di valutazione dei curricula e dell'esperienza professionale degli attuali responsabili delle funzioni in via di accorpamento, in linea con quanto disposto in materia dalle disposizioni normative nazionali e regionali e dai vigenti Ccnl e decentrati" per la nomina del direttore dipartimentale.

2a. Un primo, condivisibile, rilievo è che il commissario ha costituito la struttura dipartimentale e soppresso le due preesistenti strutture complesse senza aver adottato un nuovo atto aziendale, il quale è il presupposto propedeutico e necessario per la costituzione dei centri unici di responsabilità e per definire compiutamente l'assetto strutturale, organizzativo e funzionale dell'ente (cfr. pag. 3 della delibera n. 285 del 3.3.2010 dello stesso commissario doc.14 cit.).

L'art. 3, comma 1 bis, d.lgs. 30.12.1992 n. 502 stabilisce che l'organizzazione ed il funzionamento delle asl sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali e che l'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. La necessita della



preventiva adozione di tale atto, come atto propedeutico alla costituzione del dipartimento, e confermata dall'art. 15 bis, commi 1 e 2, d.lgs. 30.12.1992 n. 502, secondo cui: "1. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale. 2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter...". Del resto anche la legge regionale campana n. 32 del 3.11.1994 istitutiva del sistema sanitario regionale, dopo aver affermato, all'art. 4, comma 2, che le asl -dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, svolgono le loro funzioni in osservanza della legislazione statale e regionale, nonché secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni che ne disciplinano l'attività- ha individuato, con l'art. 8, comma 1, nei distretti sanitari, nei presidi ospedalieri e nel dipartimento di prevenzione le strutture indispensabili per l'erogazione dell'assistenza sanitaria stabilendo, al comma 2 del detto art. 8, che le asl possono tramite atti regolamentari (il cd. atto aziendale) prevedere anche ulteriori configurazioni tecnico strutturali dei centri di erogazione dell'assistenza sanitaria.





2b. Inoltre il commissario straordinario, nell'istituire la struttura dipartimentale dell'assistenza riabilitativa, ha soppresso le strutture centrali esistenti nelle due precedenti Asl Napoli 4 e 5. Ebbene sembra fondato ritenere che l'accorpamento non possa comportarne la soppressione in quanto il modello dipartimentale adottato presuppone necessariamente il coordinamento di strutture centrali complesse, tant'è che il suo direttore rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Al riguardo la difesa correttamente richiama l'art. 17 bis, comma 2, del d.lgs. 30.12.1992 n. 502: "Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto"; l'articolo, contenuto nel suddetto d.lgs. di riforma sanitaria nazionale, è stato riportato integralmente in tutti i successivi Ccnl di dirigenza area medica nonché all'art. 3, comma 1, lett. g, del regolamento aziendale per l'affidamento degli incarichi, adottato con la citata delibera n. 285 del 3.3.2010 del commissario straordinario dell'Asl Napoli 3 Sud, doc.14 cit, in conformità alla delibera di giunta regionale della Campania n. 214/07 (doc.15). Tale ultima disposizione -articolo 3 cit- così recita: "Gli incarichi di direttore di dipartimento che si configurano come macrostruttura complessa, sono conferiti con le procedure del d.lgs. 229/99 e le linee guida regionali fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto" (art. 3, comma 1, lett. g).





2c.Quindi nel caso in esame la nomina del dr. Ciccone a direttore del dipartimento è avvenuta senza che l'ente avesse ancora approvato il "regolamento aziendale in materia di affidamento, verifica, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali", poi adottato con delibera n. 285 del 3.3.2010 del commissario straordinario dell'Asl Napoli 3 sud. e nella piena consapevolezza, da parte del commissario straordinario, che i precedenti regolamenti aziendali in materia fossero non più validi e quindi inapplicabili (doc.14 cit.).

2d.Inoltre la soppressione delle strutture complesse ha comportato la revoca implicita dell'incarico di struttura complessa in precedenza rivestito dal dr. Fiorenza.

Dunque sia la nomina dipartimentale del dr. Ciccone sia la revoca tacita del dr. Fiorenza dalla dirigenza della struttura complessa che tale nomina implica, sono palesemente illegittime e in contrasto con i criteri per l'affidamento, la verifica, la valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali contenuti nella delibera di Giunta Regionale della Campania n. 214/07 (doc.15 cit.) recepita per di più con la citata delibera n. 285 del 3.3.2010 del Commissario Straordinario dell'Asl Napoli 3 Sud (doc.14 cit.).

La nullità della revoca dell'incarico di dirigente del servizio centrale riabilitativo insistente nel territorio dell'ex asl Napoli 5 - ottenuto dal dr. Fiorenza con delibera n. 5 del 3.1.2008 del direttore generale dell'Asl Napoli 5 - consegue all'illegittimità degli atti amministrativi adottati dalla p.a. per la creazione della struttura dipartimentale e la contemporanea soppressione della struttura centrale



strategica insistente sul territorio dell'ex asl Napoli 5 e dei conseguenti atti adottati dalla P.A.. Pertanto, la domanda merita accoglimento e vanno disapplicati gli atti amministrativi che hanno dato vita alla struttura dipartimentale e alla soppressione della struttura centrale strategica insistente sul territorio dell'ex asl Napoli 5, nonché gli atti conseguenti, attesa l'accertata illegittimità, sia pure in via provvisoria e, in ogni caso, incidenter tantum, di tali atti per violazione di norme legislative, contrattuali (Ccnl 5.12.1996, Ccnl 8.6.2000, Ccnl 3.11.2005, Ccnl 17.10.2008) e regolamentari in materia di affidamento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali (in particolare per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 286/99, delle norme dei citati Ccnl e del regolamento approvato con delibera g.r. Campania n. 214 del 23-02-2007 (doc.15 cit.), sui criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti medici e veterinari, adottato altresì dal commissario straordinario dell'asl Napoli 3 sud con la delibera n. 285 del 3.3.2010 (doc.14 cit.).

27

La suddetta illegittimità ridonda sulla revoca tacita dal precedente incarico del dr. Fiorenza, peraltro viziata anche per vizi propri, atteso il mancato rispetto delle procedure sopra richiamate; il ricorrente, pertanto, va reintegrato nella posizione di dirigente la struttura centrale dell'ex asl Napoli 5. Le spese sono poste a carico della Nuova ASL NA3 sud in favore di parte ricorrente, restando compensate tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata -sezione lavoro- così provvede in via provvisoria:

disapplica gli atti amministrativi presupposti - della cui illegittimità è detto in motivazione - e per l'effetto dichiara la nullità della revoca tacita del dr. Luigi Fiorenza dall'incarico di dirigente la struttura complessa centrale e strategica dell'assistenza riabilitativa insistente nel territorio dell'ex asl Napoli 5; ordina all'Asl convenuta di reintegrare il ricorrente nella su indicata posizione funzionale di dirigente oppure di adibirlo in una posizione funzionale con mansioni quanto meno equivalenti a quelle svolte in precedenza; condanna la Nuova ASLNA3 Sud al pagamento delle spese che liquida in €.2.400,00 di cui €.1.300,00 per onorario, con attribuzione; compensa le spese del giudizio tra le altre parti.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 25.9.2010


TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Depositato in Cancelleria

il 25 SET 2010

IL CANCELLIERE B3

Guerrero Francesco Paolo




Il giudice del lavoro

dr. Concetta Donadio

Concetta Donadio

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Maria CARBATO

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 21 DIC. 2010 / _____ A:

SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO	DISTRETTO N. 54	
SUB COMMISSARIO SANITARIO	DISTRETTO N. 55	
COLLEGIO SINDACALE	DISTRETTO N. 56	
SERVIZIO GABINETTO	DISTRETTO N. 57	
SERV. AFFARI LEGALI	DISTRETTO N. 58	
SERV. AFFARI GEN..E GEST.IMMOBILI	DISTRETTO N. 59	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	P.O.SANTA MARIA DELLA PIETA'	EX A.S.L. NA 5
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	P.O. CAV. RAFFAELE APICELLA	
SERV. GESTIONE ECON. FINANZIARIA	OO.RR. AREA STABIESE	SERV. CONTR STRATEG. GESTIONE
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. ASSISTENZA SANITARIA		SERV. MATERNO - INFANTILE
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	EX A.S.L. NA 4	SERV. TECNICO CENTRALE
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND		SERV. INNOV. CULTUR. E TECNOL.
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	SERV. Progr.PIANIF.CONTR.INTER.	SERV. RELAZ. CON IL PUBBLICO
DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	SERV. MARKETING RELAZ. PUBBL.	SERV. ISPETTIVO
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	SERV. MATERNO - INFANTILE	DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DISTRETTO N. 48	SERV. GEST.E OTTIMIZZ.PATRIMONIO	
DISTRETTO N. 49	SERV. SISTEMI INFORMATIVI	
DISTRETTO N. 50	SERV. ISPETTIVO CENTRALE	
DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI	
DISTRETTO N. 52	COORD.TO ATTIVITA' DISTR.LI	
DISTRETTO N. 53	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	